



Il Ministro della Difesa

VISTO

l'articolo 683 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «*Codice dell'ordinamento militare*», di seguito denominato «codice», così come modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54 e, in particolare:

- il comma *9-bis*, il quale prevede che per specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, fino al 31 dicembre 2027, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per titoli ed esami, per il reclutamento, con il grado di maresciallo, di cittadini italiani in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa e di età non superiore a 28 anni alla data indicata nel bando di concorso;
- il comma *9-ter*, il quale prevede che le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma *9-bis*, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa;
- il comma *9-quater*, il quale prevede che i posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma *9-bis* sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facoltà assunzionali relative all'anno di riferimento;

VISTO

l'articolo 635 del codice, così come modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera *a*) del decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23:

- commi 1 e 2, i quali stabiliscono i requisiti generali per il reclutamento nelle Forze armate, individuando, tra essi, quelli che sono accertati d'ufficio dall'amministrazione, prevedendo altresì che il requisito relativo ai parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di seguito denominato "regolamento", non sia nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare che partecipa a concorsi delle Forze armate e rinviando, per gli ulteriori requisiti in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, a quanto previsto da specifiche norme del medesimo codice e dai singoli bandi;
- comma 3, il quale stabilisce che requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del medesimo codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui quelli previsti per il personale dell'Arma dei carabinieri dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. Per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri è altresì richiesto il requisito dell'affidabilità di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

VISTO

l'articolo 638 del codice, nella parte in cui prevede che i requisiti generali e speciali per il reclutamento devono essere posseduti dalla data indicata nel bando di concorso e sino a quella dell'effettiva incorporazione o, limitatamente ai militari in servizio, a quella dell'inizio del relativo corso di formazione, o fino alla nomina a ufficiale in servizio permanente nei concorsi a nomina diretta, a eccezione del limite massimo di età che può essere superato al momento dell'effettiva incorporazione o dell'inizio del corso di formazione e che l'accertamento, successivo al reclutamento, della mancanza

di uno dei predetti requisiti, sia per condotta dolosa sia per condotta incolpevole dell'interessato, comporta la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario;

VISTO

l'articolo 640 del codice:

- comma 1, il quale prevede che gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo psicofisico da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare contenute nel regolamento e adottate dal Ministro della difesa, sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, nonché il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle capitanerie di porto;
- commi 1-*bis* e 1-*ter*, i quali stabiliscono che le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate in stato di gravidanza e che non possano essere sottoposte agli accertamenti per l'idoneità fisiopsico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, siano ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento; che il provvedimento di rinvio possa essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria, e che, fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, siano avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate; che le vincitrici dei concorsi rinviate siano immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda;

VISTO

l'articolo 641, comma 1, del codice, il quale stabilisce che gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo attitudinale da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare previste dal regolamento e che, a tale fine, possano essere impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso di specifica qualifica conferita a cura della competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di apposito corso;

VISTO

l'articolo 644 del codice, il quale prevede che le commissioni esaminatrici per i concorsi per il reclutamento dei militari sono presiedute e formate da personale in servizio della rispettiva Forza armata, con l'intervento, se necessario, di uno o più esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione, salvo quanto diversamente disposto dal bando;

VISTO

l'articolo 679, comma 2-*bis*, del codice, il quale prevede che il reclutamento nei ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene: *a)* per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso; *b)* per il 20 per cento dei posti mediante concorsi interni, riservati, nel limite massimo del 60 per cento, agli appartenenti al ruolo sovrintendenti in servizio permanente che ricoprono il grado apicale e, nel limite minimo del 40 per cento al ruolo sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il grado di vice brigadiere e brigadiere; *c)* per il 10 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato al ruolo appuntati e carabinieri in servizio permanente;

VISTO

l'articolo 765, comma 3-*bis*, del codice, il quale prevede che i vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 683, comma 9-*bis*, sono ammessi alla frequenza del corso formativo straordinario di cui all'articolo 767-*bis*;

- VISTO** l'articolo 767-*bis* del codice:
- comma 1, il quale prevede che i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 683, comma 9-*bis*, frequentano, con il grado di maresciallo e in deroga all'articolo 768, un corso formativo straordinario di durata non inferiore a sei mesi, le cui modalità sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro IV, titolo III, capo I, del regolamento;
 - comma 2, il quale prevede che l'anzianità relativa dei marescialli di cui al comma 1 è rideterminata in base alla graduatoria finale del corso formativo straordinario;
 - comma 3, il quale prevede che gli allievi che non superano il corso di cui al comma 1 sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già in servizio, in tal caso il periodo di corso frequentato è riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva;
- VISTO** l'articolo 769, comma 1-*bis*, del codice, il quale prevede che i marescialli dell'Arma dei Carabinieri tratti ai sensi dell'articolo 767-*bis*, all'atto dell'arruolamento, sono vincolati a una ferma volontaria della durata di anni quattro. Si applicano le disposizioni del libro IV, titolo V, capo IV, sezione IV, del predetto codice;
- VISTO** l'articolo 771, comma 3-*quater*, del codice, il quale prevede che i vincitori del concorso di cui all'articolo 683, comma 9-*bis*, sono nominati marescialli e iscritti in ruolo dopo i parigrado provenienti dai corsi di cui agli articoli 766 e 767 nominati marescialli nello stesso anno. L'anzianità relativa è stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito del concorso;
- VISTO** l'articolo 772 del codice, il quale prevede che la nomina a maresciallo è sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni: sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
- VISTO** l'articolo 1783, comma 2, del codice, il quale estende anche ai marescialli, per la nomina dei quali è prevista la laurea, il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianità di servizio, provvedendo a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- VISTO** l'articolo 1860, comma 1-*bis*, del codice, il quale prevede che le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 si applicano anche per la valutazione degli studi superiori compiuti dai marescialli;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, il quale prevede che per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3, commi 1, 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti;
- VISTO** l'articolo 577 del regolamento, il quale prevede che l'Amministrazione della difesa, negli appositi bandi recanti le modalità di svolgimento dei concorsi per il

reclutamento del personale militare, ha facoltà di rinviare a specifiche disposizioni della disciplina dettata per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'articolo 580, comma 1, del regolamento, che prevede che l'accertamento dell'idoneità al servizio militare è effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali, esclusivamente a cura dei competenti organi sanitari militari;

VISTI gli articoli 114 del regolamento e 24 del decreto del Ministro della difesa 20 marzo 2025, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2025, n. 1347, che stabiliscono le competenze della Direzione generale per il personale militare;

VISTO l'articolo 1041 del regolamento, che prevede i procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale militare e i relativi termini di conclusione;

RAVVISATA l'esigenza di disciplinare le modalità per il reclutamento a nomina diretta dei marescialli nell'Arma dei carabinieri alla disciplina legislativa sopravvenuta, prevedendo procedure di selezione che rispondano alle specifiche esigenze di impiego dell'Arma dei carabinieri;

D E C R E T A

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai concorsi pubblici per titoli ed esami per il reclutamento di marescialli dell'Arma dei carabinieri, del ruolo ispettori, in possesso di laurea, ai sensi dell'articolo 683, comma 9-bis, del codice.

Articolo 2

(Principi)

1. I concorsi di cui all'articolo 1 si svolgono con modalità che ne assicurano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di svolgimento nel rispetto dei termini procedurali di cui al libro VI, titolo I, capo II, del regolamento, ricorrendo, se ritenuto opportuno, a forme di preselezione con l'eventuale ricorso all'ausilio di sistemi automatizzati di lettura delle prove e a selezioni decentrate.

Articolo 3

(Bando di concorso)

1. Il bando di concorso, di seguito denominato bando, indica:

- a) il numero dei posti messi a concorso e i titoli di studio previsti;
- b) la percentuale dei posti riservati da specifiche disposizioni a favore di determinate categorie di soggetti;
- c) i requisiti per partecipare al concorso;
- d) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, nonché la documentazione da presentare obbligatoriamente;
- e) la sede e le date di svolgimento delle prove concorsuali;
- f) l'eventuale prova preliminare e il numero dei candidati ammessi a sostenere le prove successive;
- g) le prove concorsuali e le relative modalità di svolgimento, anche mediante il rinvio a specifiche norme tecniche, i criteri di valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei punteggi e l'eventuale numero dei candidati ammessi a sostenere le prove successive;

h) l'eventuale prova facoltativa di lingua straniera, ovvero, in aggiunta o in alternativa, una prova relativa alle materie professionali di interesse prescelte tra quelle indicate nel bando e i criteri per l'attribuzione del relativo punteggio;

i) i titoli di merito valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile;

l) i titoli di preferenza;

m) la composizione delle commissioni esaminatrici;

n) le modalità di formazione delle graduatorie.

2. Il concorrente che non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento delle prove, salvo diversa disposizione del bando, non è ammesso a partecipare alle successive prove del concorso.

Articolo 4

(Vincoli di ferma)

1. Nella domanda di partecipazione ai concorsi il candidato deve dichiarare di essere a conoscenza dei vincoli di ferma, ai quali i vincitori di concorso saranno assoggettati all'atto dell'arruolamento, ai sensi dell'articolo 769, comma 1-bis, del codice.

Articolo 5

(Requisiti)

1. Per partecipare ai concorsi pubblici per il reclutamento a nomina diretta, di cui all'articolo 683, comma 9-bis, del codice, in relazione alle specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione:

a) di almeno una delle lauree indicate nel bando e comprese tra le classi di laurea elencate nell'Allegato 1 del presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

b) dell'ulteriore requisito dell'idoneità psico-fisica e dell'idoneità attitudinale al servizio militare incondizionato in qualità di maresciallo dell'Arma dei carabinieri.

2. I limiti di età previsti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 devono intendersi riferiti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione.

3. Con provvedimento motivato, la Direzione generale per il personale militare può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti prescritti ovvero, se vincitori, la revoca della nomina a maresciallo.

Articolo 6

(Titoli di studio equipollenti)

1. Per partecipare ai concorsi di cui all'articolo 1, sono comunque validi i titoli di studio dichiarati, ai fini dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego, equipollenti a quelli richiesti dal presente decreto ovvero dal bando.

2. Per i titoli di studio conseguiti all'estero, in uno Stato dell'Unione europea o non appartenente all'Unione europea, è richiesta idonea certificazione di equipollenza o di equivalenza rilasciata dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente.

Articolo 7

(Titolo di merito)

1. I titoli di merito devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e nella stessa dichiarati.

2. La commissione di cui all'articolo 9, comma 2, procede alla valutazione dei titoli di merito, dopo la prova orale e previa individuazione dei relativi criteri con apposito verbale. La valutazione dei titoli si concluderà entro trenta giorni dall'ultima sessione della prova orale.

Articolo 8 *(Titoli di preferenza)*

1. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e nella stessa dichiarati.

Articolo 9 *(Commissioni esaminatrici)*

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto dirigenziale della Direzione generale per il personale militare su designazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

2. La commissione esaminatrice per lo svolgimento e la valutazione della prova preliminare, delle prove scritte e orali, dell'eventuale prova facoltativa di lingua straniera ovvero, in aggiunta o in alternativa, della prova relativa alle materie professionali di interesse, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria finale è così composta:

- a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a generale di brigata, presidente;
- b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
- c) un docente universitario di materie letterarie, membro civile;
- d) un luogotenente, segretario senza diritto al voto.

3. La commissione per lo svolgimento e la valutazione della prova di efficienza fisica è così composta:

- a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
- b) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a capitano, membro;
- c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro segretario.

4. La commissione per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica è così composta:

- a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
- b) due ufficiali medici, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.

5. La commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali è così composta:

- a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
- b) ufficiali con qualifica di perito selettore attitudinale e ufficiali psicologi, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.

6. La commissione esaminatrice di cui al comma 2, per lo svolgimento della eventuale prova facoltativa di lingua straniera e della prova facoltativa relativa alle materie professionali di interesse, si avvale, rispettivamente, di un docente della lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, di un Ufficiale dell'Arma dei carabinieri qualificato conoscitore della lingua e di un docente della materia professionale oggetto della prova o, in mancanza, di un Ufficiale dell'Arma dei carabinieri qualificato conoscitore della materia, in sostituzione del docente universitario di materie letterarie.

7. Le commissioni per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e dei requisiti attitudinali di cui ai commi 4 e 5 possono avvalersi del supporto tecnico-specialistico di periti selettori e psicologi anche esterni al Centro nazionale di selezione e reclutamento (C.N.S.R.).

8. I decreti di nomina delle commissioni di cui al comma 1 devono prevedere membri supplenti del presidente e di ciascuno dei componenti, i quali intervengono in caso di grave e documentato impedimento dei membri effettivi.

9. Se il numero dei candidati che deve sostenere la prova scritta supera le mille unità, la commissione esaminatrice, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, ciascuna costituita da un numero di membri pari a quello della commissione originaria e da un segretario. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di concorrenti inferiore a cinquecento unità.

10. Se la prova preliminare e la prova scritta sono svolte in forma decentrata, in ciascuna sede prescelta deve essere nominato un apposito comitato di vigilanza, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Articolo 10
(*Prove di concorso*)

1. Per lo svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 1 sono previsti, secondo l'ordine e le modalità stabilite nel bando:

- a) l'eventuale prova preliminare, che consiste in quesiti a risposta multipla predeterminata relativi agli argomenti indicati nel bando;
- b) la prova di efficienza fisica, con parametri differenziati per uomini e donne;
- c) gli accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale;
- d) la prova scritta, che consiste nel tema ovvero in quesiti a risposta multipla predeterminata o libera riguardanti argomenti di cultura generale ovvero relativi a materie svolte nei programmi ministeriali degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- e) la prova orale nelle materie indicate nel bando;
- f) l'eventuale prova facoltativa di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste nel bando ovvero, in aggiunta o in alternativa, la prova relativa ad una delle materie professionali di interesse scelta dal candidato tra quelle previste nel bando.

2. In esito alle prove e agli accertamenti di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono espressi giudizi di idoneità o non idoneità, secondo le modalità stabilite nel bando.

3. Le prove di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)*, valutate in trentesimi, si intendono superate se in ciascuna prova il candidato consegue la votazione di almeno 18/30.

4. Per le prove di cui al comma 1, lettera *f)*, valutate in trentesimi, viene assegnato un punteggio in relazione alla votazione riportata dal candidato, secondo le modalità stabilite nel bando.

Articolo 11
(*Graduatoria*)

1. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati e ottenuti sommando alla media dei punteggi riportati nella prova scritta e in quella orale, gli incrementi attribuiti per la prova di efficienza fisica, per l'eventuale prova facoltativa di lingua straniera ovvero, in aggiunta o in alternativa, per la prova relativa alle materie professionali di interesse e il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli di merito di cui all'articolo 7, comma 1, ad esclusione della prova preliminare.

2. Sono dichiarati vincitori, nel numero previsto dal bando, i candidati giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria di merito.

IL MINISTRO



CLASSI DI LAUREA

L-1	Classe delle lauree in BENI CULTURALI
L-2	Classe delle lauree in BIOTECNOLOGIE
L-7	Classe delle lauree in INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
L-8	Classe delle lauree in INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
L-9	Classe delle lauree in INGEGNERIA INDUSTRIALE
L-12	Classe delle lauree in MEDIAZIONE LINGUISTICA
L-13	Classe delle lauree in SCIENZE BIOLOGICHE
L-16	Classe delle lauree in SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE
L-17	Classe delle lauree in SCIENZE DELL'ARCHITETTURA
L-18	Classe delle lauree in SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE
L-20	Classe delle lauree in SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
L-21	Classe delle lauree in SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, PAESAGGISTICA E AMBIENTALE
L-22	Classe delle lauree in SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE
L-23	Classe delle lauree in SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA
L-24	Classe delle lauree in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
L-25	Classe delle lauree in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI
L-26	Classe delle lauree in SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
L-27	Classe delle lauree in SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
L-28	Classe delle lauree in SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE
L-29	Classe delle lauree in SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE
L-30	Classe delle lauree in SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE
L-31	Classe delle lauree in SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
L-32	Classe delle lauree in SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA NATURA
L-33	Classe delle lauree in SCIENZE ECONOMICHE
L-34	Classe delle lauree in SCIENZE GEOLOGICHE
L-36	Classe delle lauree in SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
L-38	Classe delle lauree in SCIENZE ZOOTECHNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI
L-39	Classe delle lauree in SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE
L-41	Classe delle lauree in STATISTICA
L-43	Classe delle lauree in DIAGNOSTICA PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
L-Sc. Mat.	Classe delle lauree in SCIENZA DEI MATERIALI
L/SNT1	Classe delle lauree in PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA/O
L/SNT2	Classe delle lauree in PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE
L/SNT3	Classe delle lauree in PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE
L/SNT4	Classe delle lauree in PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE